

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI:

Audizione informale del Capo Gabinetto del Ministro del tesoro, Alessandro Pajno, in merito al trasferimento di risorse finanziarie alle regioni ed agli enti locali 171

SEDE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 171

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, predisposto ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente « Funzioni relative al settore fieristico ». (*Esame e rinvio*) 171

Sui lavori della Commissione 173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI

Audizione informale del Capo Gabinetto del Ministro del tesoro, Alessandro Pajno, in merito al trasferimento di risorse finanziarie alle regioni ed agli enti locali.

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.50.

SEDE PLENARIA

Mercoledì 17 marzo 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato, onorevole Gianfranco Morgando.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, predisposto ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente « Funzioni relative al settore fieristico ».

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame è emanato in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,

n. 59, e dell'articolo 41, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari d'intesa con i comuni interessati. Ritiene di poter proporre parere favorevole sul provvedimento necessario per garantire l'esercizio delle citate funzioni amministrative già trasferite con il decreto n. 112.

Aggiunge che da più parti e relativamente all'ente autonomo fiera di Milano sono state sollevate obiezioni alla legge regionale della Lombardia 29 gennaio 1999, n. 6, recante «Disciplina delle funzioni amministrative relative all'ente autonomo Fiera internazionale di Milano, in attuazione dell'articolo 41, comma 2, lettera *b*)», del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», che, subordinatamente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in esame, sembra stravolgere la natura dell'ente in questione. La citata legge regionale sembra disciplinare funzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle attualmente in capo allo Stato, previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1994 relative agli enti fieristici, e trasferite alle regioni dal decreto legislativo n. 112. La legge infatti sembra prevedere una interferenza della regione nella composizione degli organi dell'ente, in particolare laddove dichiara decaduti gli organi in carica attribuendone poi le relative funzioni ad un collegio commissariale. Comunica che è stata altresì evidenziata una incongruità dell'articolo 41, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo n. 112/98: sembrerebbe infatti che gli enti fieristici previsti dalla norma in questione siano gli enti già esistenti o da istituire diversi dall'ente autonomo Fiera di Milano. A tal proposito ricorda che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 390 del 1994 che prevede le funzioni amministrative statali in materia di enti fieristici oggi trasferite alle regioni fa espresso riferimento all'ente Fiera di Milano. Concludendo fa presente

che la Commissione non può esprimersi sulla legittimità della legge regionale della Lombardia contestata. Propone comunque di ascoltare sul punto il Governo e il presidente dell'Ente Fiera di Milano.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) osserva che la questione evidenziata dall'onorevole Manzini sembra sottolineare un conflitto tra decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e legge regionale. Ritenendo delicata la questione, propone di ascoltare sul punto le parti interessate.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente che dai rilievi pervenuti emerge il dubbio di legittimità costituzionale — peraltro non rilevato dal Governo — della legge regionale della Lombardia. Considerando che la stessa legge regionale è pubblicata ed è vigente, aggiunge che eventuali obiezioni potranno essere sollevate in occasione di un giudizio incidentale.

Ricordando ai colleghi che sono altresì pervenuti rilievi circa la legittimità del trasferimento di funzioni amministrative relative ad un ente quale l'ente autonomo Fiera di Milano, che è un ente privato, osserva che il decreto legislativo n. 112 all'articolo 41, comma 2, lettera *b*), ha trasferito alle regioni solo le funzioni amministrative statali di vigilanza sull'ente.

Considerando che l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, di cui al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 41 del decreto n. 112 del 1998 non comporta alcun trasferimento di risorse umane, finanziarie e organizzative, come si rileva dal preambolo al decreto stesso, si interroga sulla opportunità della emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri visto che le funzioni sono state già trasferite con il decreto citato. Si potrebbe pertanto ritenere che il provvedimento in esame non sia necessario.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN), condividendo le osservazioni del Presidente, fa presente che il decreto del

Presidente del Consiglio in esame potrebbe risultare necessario per stabilire la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti fieristici.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U) richiamando l'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998 fa presente che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è necessario per consentire alle regioni l'esercizio delle funzioni trasferite.

Il Sottosegretario di Stato Gianfranco MORGANDO fa presente che occorre distinguere la questione del contenuto del DPCM dalla questione più generale relativa all'ente autonomo Fiera di Milano. Relativamente al primo aspetto precisa che il provvedimento è necessario per chiarire che per l'esercizio delle funzioni amministrative degli enti fieristici in questione non occorre il trasferimento di risorse finanziarie, strumentali, umane, finanziarie, difficili da individuare in tale ambito. Relativamente invece alla questione più generale, si riserva di esaminare meglio la questione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, data l'importanza della questione, propone di rinviare la deliberazione sul parere relativo al provvedimento in esame, dopo aver audito il Presidente della Regione Lombardia e il Presidente dell'ente autonomo Fiera di Milano relativamente ai rilievi emersi. Propone di iscrivere le audizioni suddette all'ordine del giorno della seduta di martedì 23 marzo.

La Commissione consente.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) comunica che sono pervenute obiezioni in merito alla deliberazione definitiva del decreto legislativo recante la riforma dell'ASI — sul cui schema ha riferito alla Commissione — nella parte

relativa alle disposizioni finali in merito al consiglio di amministrazione. Ricorda che nello schema di decreto legislativo era previsto che il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del decreto, vi restasse fino alla scadenza naturale del mandato. Nella deliberazione definitiva il Consiglio dei Ministri ha previsto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto il consiglio di amministrazione sia nominato dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Sarebbe, pertanto, che in sede di deliberazione definitiva il Governo abbia apportato modifiche al provvedimento indipendenti dalle valutazioni formulate dal Parlamento e prescindendo dal rinnovo della procedura di espressione del parere previsto nelle lettere dei Presidenti di Camera e Senato del 12 febbraio e 3 novembre 1998.

A tal proposito fa presente che in occasione dell'esame dello schema di decreto in questione la discussione in Commissione si è incentrata sull'opportunità di prescindere dalla scadenza naturale del mandato solo per il direttore generale, che acquista all'interno dell'ASI un ruolo diverso rispetto a quello precedentemente rivestito. Relativamente al consiglio di amministrazione la Commissione non ha ritenuto dirimente l'aspetto della nomina contestuale dello stesso all'entrata in vigore del decreto. Non risulta infatti nel parere della Commissione trasmesso al Governo alcun indirizzo relativamente alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione. Si è ritenuto pertanto di lasciare al Governo la scelta tra l'ipotesi di un rinnovo del Consiglio di amministrazione all'entrata in vigore del decreto e l'ipotesi della conferma in carica dell'attuale Consiglio fino alla scadenza naturale del mandato dello stesso.

Pertanto la modifica apportata al testo del decreto legislativo rispetto allo schema sembra rientrare in una facoltà del Governo e quindi in sintonia con lo spirito del decreto.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente che nella lettera dei Presidenti di Camera e Senato del 12 febbraio si afferma che il testo deliberato in via definitiva dal Consiglio dei ministri non può configurare un atto diverso per profili formali e sostanziali, da quello sottoposto ad esame del Parlamento, fatte salve le modificazioni che il Governo, nell'ambito della sua competenza e responsabilità, ritenga di introdurre per effetto del parere espresso. L'introduzione, successivamente all'espressione del parere parlamentare di parti nuove che le Camere non avrebbero modo di conoscere pregiudicherebbe la funzione consultiva del Parlamento: essa sarebbe stata infatti esercitata in riferimento ad un testo diverso da quello oggetto della deliberazione governativa. Oltre a questo profilo di correttezza nei rapporti tra Parlamento e Governo, si pone anche l'interesse preminente dell'ordinamento che l'atto normativo del Governo consegua ad un procedimento conforme a legge e immune da vizi sotto tutti i suoi aspetti.

Conclude invitando pertanto a riflettere sulla questione sollevata in relazione al decreto legislativo sull'ASI alla luce della ricordata lettera dei Presidenti di Camera e Senato.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) ritiene che la difformità del testo del decreto legislativo rispetto allo schema può essere rilevata solo laddove la Commissione abbia ritenuto dirimente la questione oggetto della difformità.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricordando che il decreto legislativo in questione è vigente, fa presente che la difformità del testo rispetto allo schema può indurre solamente a proporre al Governo un decreto legislativo correttivo. Ritiene comunque opportuno iscrivere all'ordine del giorno della settimana prossima tale questione.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 15.30.